

RATIO Coop

Periodico fiscale, amministrativo e del lavoro dedicato alle cooperative

Sommario 4/2025

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Bindu,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quirini,
Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortolotto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Beschi,
L. Dall'Oca, M. Magnavini,
F. Toninelli, M. Zanardi

Stampa
Grafiche Artigianelli
Via Piamarta, n. 6 - 25121 Brescia

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
del 28.11.1995
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 2/2005
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 4.11.2025

Opinione	- Finanziamenti dei soci alle cooperative	3
-----------------	---	----------

Notizie in breve		4
-------------------------	--	----------

Fisco e contabilità


Imposte dirette	- Ires premiale al 20% per le cooperative	6
	- Dichiarazione dei redditi e fruizione delle agevolazioni Ires per le cooperative	10
	- Erogazioni liberali alle cooperative sociali	14
Accertamento	- Acconti di novembre per le cooperative	18
	Libri e registri obbligatori per le società cooperative	20
Iva	- Reverse charge nei servizi di trasporto e logistica	22
	- Versamento acconto Iva	26
Imposte e tasse diverse	- Versamento saldo IMU 2025	28

Diritto del lavoro

Agevolazioni	- Agevolazioni per assunzione di detenuti o internati	30
Normativa	- Utilizzo dell'intelligenza artificiale	34
	- Precisazioni su auto concesse in uso promiscuo	36

Varie

Normativa	- Trattamento civilistico della cooperativa che svolge attività agricola	40
	- Calcolo della percentuale del 30% di soggetti svantaggiati in cooperativa sociale di tipo b)	42
Vigilanza	- Sottrazione all'attività di revisione cooperativa	46
Agevolazioni	 - Revisione del regime "Nuova Marcora" per le cooperative	50
	- Conto Termico 3.0	54



Guy Billout

Nato nel 1941 a Dacize in Francia, alla fine degli anni '60 si è trasferito negli Stati Uniti.

Il suo talento fu subito notato da Milton Glaser, all'epoca art director del neonato New York Magazine, il quale gli affidò le prime commissioni.

Guy Billout si è fatto strada nel mondo dell'illustrazione diventando il precursore della cosiddetta "illustrazione concettuale" esercitando un'influenza enorme in un grande numero di illustratori.

Ha collaborato per decenni con la rivista The Atlantic Monthly, oltre a pubblicare su tutti i principali media americani e internazionali: The Atlantic Monthly, The New York Times, The New Yorker, The Wall Street Journal, The Washington Post, Oprah, Travel & Leisure, Business Week, Fortune, Time, Le Monde.

Ha pubblicato anche diversi libri per bambini sfruttando sempre il suo peculiare stile minimalista, scarno e preciso, con illustrazioni immancabilmente intrise di ironia e sorprese.

Nel 2016 è stato inserito nella Hall of Fame della prestigiosa Society of Illustrators di New York.

Nel 2023 l'Associazione Tapi- rulan gli ha dedicato una grande mostra monografica dal titolo "Be you" nel contesto della 18^a Mostra internazionale di illustratori contemporanei a Cremona e successivamente a Genova.

Fabio Toninelli

In copertina

Titolo dell'opera:

"Vision"

Tecnica: Acquerello e aerografo

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

Riproduzione vietata

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informatica completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

TRATTAMENTO CIVILISTICO DELLA COOPERATIVA CHE SVOLGE ATTIVITÀ AGRICOLA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

*Artt. 2135, 2511-2514 c.c. - D. Lgs. 18.05.2021, 228 - Art. 1, c. 3 D. Lgs. 29.03.2004, n. 99
Documento CNDCEC "L'imposizione diretta nelle cooperative agricole"*

Il documento del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili dedicato all'imposizione diretta delle cooperative agricole esamina, in premessa, l'inquadramento civilistico della cooperativa agricola. Per le cooperative agricole, il c. 3 dell'art. 2513 c.c. prevede, tra l'altro, che la condizione di prevalenza sussista quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli, e i loro consorzi, che utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, c. 3 c.c. prevalentemente prodotti dei soci e forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

SCHEMA DI SINTESI

IMPRESA COOPERATIVA	⇒ Caratteristica primaria	La caratteristica primaria dell'impresa cooperativa è rappresentata dalla mutualità, la cui specificità consiste nella partecipazione di tutti i soci alla realizzazione, attraverso un'organizzazione di carattere economico, di bisogni collettivi comuni.
	⇒ Scopo principale	Lo scopo principale della società cooperativa non è, quindi, la produzione di un profitto, bensì la realizzazione di un servizio utilizzabile da tutti i soci, i quali sono, al contempo, membri della cooperativa e destinatari del servizio prodotto dalla cooperativa stessa.
	⇒ Funzione sociale	L'art. 45 della Costituzione riconosce esplicitamente la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, demandando alla legge il compito di promuovere e favorire il relativo incremento con i mezzi ritenuti più idonei.
INQUADRAMENTO CIVILISTICO DELLA PREVALENZA MUTUALISTICA	⇒ Delega per la riforma del diritto societario e, in particolare, per l'adozione, tra l'altro, di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative.	⇒ L. 3.10.2001, n. 366
	⇒ Norma di attuazione della Legge delega. Il legislatore delegato ha ritenuto, a giusta ragione, che il riferimento fatto dalla legge delega alle "cooperative costituzionalmente riconosciute" fosse sinonimo di "cooperativa a mutualità prevalente", stabilendo condizioni e requisiti necessari per acquisire tale "status".	⇒ D. Lgs. 17.01.2003, n. 6
	⇒ Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'Albo delle società cooperative di cui all'art. 2512, c. 2, e all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del c.c.	⇒ Art. 2511 c.c.
	⇒ Il legislatore ha definito, rispettivamente, il concetto di cooperativa a mutualità prevalente, fissandone l'ambito dello scambio mutualistico, e i criteri per la definizione della prevalenza, stabilendo precisi criteri "quantitativi" per verificare la presenza della suddetta condizione. • Per le cooperative agricole , il c. 3 dell'art. 2513 c.c. prevede, tra l'altro, che la condizione di prevalenza sussista quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.	⇒ Artt. 2512 e 2513 c.c.
	⇒ Requisiti, da recepire negli statuti delle cooperative, necessari per annoverare le stesse tra quelle a mutualità prevalente: .. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato; .. divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; .. divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; .. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	⇒ Art. 2514 c.c.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

CONDIZIONE
DI PREVALENZA
PER LE COOP
AGRICOLE

• L'art. 2513 c.c. declina la prevalenza in termini "quantitativi", stabilendo, in via generale, che il principio deve ritenersi rispettato quando per le varie tipologie di cooperative (consumo, lavoro e conferimento) il "rapporto" con il socio supera il 50% e introduce l'obbligo, da parte dell'organo amministrativo e dei sindaci, di documentare nella nota integrativa i parametri richiesti.

• Per le cooperative agricole, il c. 3 dell'art. 2513 prevede inoltre che la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c. sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al c. 3 dell'art. 2513 c.c.

DEFINIZIONE
DI IMPRENDITORI
AGRICOLI

• La disciplina codicistica considera imprenditori agricoli i soggetti che esercitano la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse.

Art. 2135 c.c.

• L'art. 1, c. 2 D. Lgs. 18.05.2001, n. 228 **ha esteso la definizione di imprenditore agricolo anche alle cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi** quando utilizzano, per lo svolgimento della propria attività, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

D. Lgs. 18.05.2001,
n. 228
(Legge di orientamento
e modernizzazione
del settore agricolo).

• L'equiparazione delle cooperative agricole alla nozione di imprenditore agricolo è stata poi circoscritta a quelle che svolgono le attività connesse di cui all'art. 2135, c. 3 c.c., consistenti nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, nonché nella fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

D.L. 20.06.2017, n. 91
conv. in L. 3.08.2017,
n. 123

• Tale intervento normativo è importante in quanto chiarisce che le **cooperative possono assumere la qualifica di imprenditore agricolo anche quando svolgono in via esclusiva le predette attività connesse**, senza obbligo di dover svolgere anche una attività agricola principale, di cui all'art. 2135, c. 2.

Sintesi

• Anche ai fini dei riflessi che la qualifica di imprenditore agricolo ha nell'ambito dell'imposizione diretta, si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli, e i loro consorzi, che:
.. **utilizzano** per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, c. 3 c.c. **prevalentemente prodotti dei soci**;
.. **forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico**.

Art. 2135 c.c.

IMPRENDITORI
AGRICOLI
PROFESSIONALI
(IAP)

• Le società cooperative possono anche assumere la qualifica di "**imprenditore agricolo professionale**", ai sensi dell'art. 1, c. 3 D. Lgs. 29.03.2004, n. 99.

• Sono considerate tali, infatti, nel caso in cui lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c., la denominazione sociale contenga l'indicazione di società agricola e almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.